



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Agrigento in funzione del giudice del lavoro e nella persona del dott. Bartolo Salone, all'udienza del 29.11.2016 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 2315/2013 R.G. promosso

**D A**

[REDACTED], rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Minio e Viviana Di Nunno ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Agrigento, via Matteo Cimarra n. 38

**ricorrente**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato nei cui uffici in Palermo via De Gasperi n. 81 è *ope legis* domiciliato

**resistente**

mediante lettura del seguente

**DISPOSITIVO**

Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, per dodici mensilità in ragione di anno, il compenso per le ore eccedenti stabilito dall'art. 87 CCNL comparto scuola del 29.09.2007 con la maggiorazione ivi prevista e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta a corrispondere in favore della ricorrente gli arretrati maturati sul predetto compenso da gennaio 2011 a giugno 2013, detratto quanto già erogato a titolo di acconto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.

Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.100,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**



Con ricorso depositato in data 27.6.2013, la parte ricorrente in epigrafe indicata – premesso che a decorrere dall'1.09.2004 è stata nominata coordinatore provinciale di educazione motoria, fisica e sportiva a tempo indeterminato, che in tale veste ha osservato un orario di lavoro di circa 36 ore settimanali (quindi, eccedente le 18 ore settimanali previste per il personale docente dall'art. 88 d.p.r. 417/74), che per le ore in eccedenza è stata retribuita fino a dicembre 2010 con il sistema della maggiorazione di cui all'art. 87 del CCNL comparto scuola del 29.09.2007 nei limiti del massimale orario ivi previsto e che, solo in seguito alla stipulazione dell'Accordo integrativo del 18.11.2009 e della successiva Intesa del 18.05.2010, a partire dal mese di gennaio 2011, si è vista accreditare in busta paga un compenso forfetario di euro 6.000,00 annui per le ore in eccedenza in violazione della norma del contratto collettivo sopra menzionata – ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca al fine di vedersi riconosciuto il proprio diritto a continuare a percepire, nella forma maggiorata, lo speciale compenso previsto dall'art. 87 del CCNL cit. con condanna del Ministero medesimo alla corresponsione degli arretrati frattanto maturati, oltre accessori di legge.

L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, resistendo alla domanda, della quale ha dedotto variamente l'infondatezza.

La causa, istruita documentalmente, all'udienza odierna viene discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale, pubblicata mediante lettura in udienza.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito indicati.

La pretesa della parte ricorrente trova fondamento nel disposto dell'art. 87 del CCNL comparto scuola del 29.09.2007, a tenore del quale: *“1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino ad un massimo di 6 settimanali, del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti. 2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall'art. 70 del C.C.N.L. del 4.8.1995, ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica. 3. Ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica è erogato, nel limite orario settimanale del precedente comma 1, il compenso per le ore eccedenti con la maggiorazione prevista dal presente articolo”*.

La norma in questione, sotto la rubrica “Attività complementari di educazione fisica”, definisce le modalità di retribuzione delle ore in eccedenza (rispetto alle 18 settimanali previste per il personale docente dall'art. 88 d.p.r. 417/74), prevedendo la corresponsione di uno speciale





compenso da corrispondersi, fino ad un massimo di 6 ore settimanali (comma 1), nella misura oraria del 10% prevista dall'art. 70 CCNL del 4.8.1995 ovvero in misura forfetaria in favore dei "*docenti di educazione fisica impegnati nel progetto in servizio nell'istituzione scolastica*" (comma 2), mentre per i coordinatori provinciali di educazione fisica è prevista la erogazione nella misura oraria maggiorata del 10% (comma 3) senza possibilità per l'amministrazione scolastica di corrispondere un compenso in misura forfetaria, come invece è espressamente previsto dal comma 2 per i docenti di educazione fisica impegnati nell'ambito di una singola e specifica istituzione scolastica. Ed invero, la differente modalità di erogazione del compenso per le ore in eccedenza prevista rispettivamente per i docenti impegnati nell'ambito di un progetto formativo all'interno di un particolare istituto e per i coordinatori provinciali di educazione fisica, i quali operano con un ventaglio di competenze più ampio non circoscritto ad un singolo istituto, oltre ad essere chiaramente evincibile dal tenore testuale della disposizione in esame, è altresì coerente con la specifica *ratio* della disciplina in oggetto, volta a valorizzare e gratificare sul piano economico la specifica competenza dei coordinatori provinciali.

La disposizione di cui all'art. 87 del CCNL cit., inoltre, non risulta essere stata oggetto ad oggi di modifica o di abrogazione (espressa o tacita), e pertanto deve ritenersi tuttora in vigore, anche per la parte relativa ai criteri di determinazione del compenso per le ore eccedenti previsto in favore dei coordinatori provinciali di educazione fisica.

In verità, valenza modificativa o abrogativa del disposto convenzionale in questione non potrebbe attribuirsi all'art. 4 dell'Accordo nazionale tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le OO.SS. del 18.11.2009 nella parte in cui prevede l'assegnazione ad ogni scuola di primo e secondo grado di una "*quota aggiuntiva di 6.000,00 euro per ogni docente coordinatore delle attività sportive*" nell'ambito del finanziamento complessivo di euro 60.660.000,00 finalizzato alla realizzazione di progetti per avviamento alla pratica sportiva, poiché – come si desume in primo luogo dall'intitolazione e in secondo luogo dal disposto dell'art. 1, che ne delimita il campo di applicazione e che di seguito si trascrive – con il detto Accordo, concernente la ripartizione delle risorse di cui all'art. 33, 62 e 87 del CCNL del 29.09.2007, "*in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 33, 62 e 87 del CCNL del comparto scuola, vengono disciplinati i valori unitari e i criteri utili per la ripartizione dei fondi per il pagamento delle funzioni strumentali del personale docente, degli incarichi specifici del personale ATA e delle ore eccedenti le 18 settimanali per le attività complementari di educazione fisica per l'a.s. 2009/2010*". L'Accordo integrativo in questione, in altri termini, non intende introdurre una disciplina innovativa rispetto a quella posta dal CCNL del comparto scuola (il quale, peraltro, non contempla alcuna delega a precisare gli istituti dallo stesso contemplati in favore del livello di contrattazione integrativa), ma si



limita a delineare i criteri utili per la ripartizione dei fondi della scuola in favore del personale docente, impegnando i finanziamenti all'uopo destinati sulla base di una previsione di spesa, che potrebbe anche non corrispondere all'esborso effettivo a carico dell'amministrazione scolastica, quantificabile nel suo esatto ammontare solo a consuntivo.

Analogo discorso può essere fatto con riguardo all'Intesa tra il Ministero e le OO.SS. del 18.05.2010: anche in questo caso, la disciplina contrattuale di tipo integrativo – come desumibile, ancora una volta, dall'intitolazione dell'Intesa e dal tenore testuale dell'art. 1, che ne delimita il campo applicativo – ha inteso porre i criteri per la ripartizione delle risorse destinate al personale docente con previsioni di carattere meramente attuativo dei richiamati articoli del contratto collettivo, e non già circoscrivere i diritti e gli istituti retributivi, già regolati nei diversi elementi costitutivi dal contratto collettivo del comparto scuola senza delega alcuna al livello di contrattazione integrativa.

Quanto sostenuto trova conferma, del resto, nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del CCNL comparto scuola del 2007, che rimette alla contrattazione integrativa la determinazione, con cadenza annuale, dei *“criteri e parametri di attribuzione delle risorse per le scuole collocate in aree a rischio educativo, con forte processo immigratorio e per la dispersione scolastica, per le funzioni strumentali e per gli incarichi aggiuntivi del personale ATA”* nel rispetto evidentemente degli istituti giuridici e normativi predeterminati dallo stesso CCNL.

Alla luce del quadro normativo e contrattuale appena riassunto, deve pertanto ritenersi che l'erogazione di 6.000,00 euro annui corrisposta alla ricorrente a partire dal 2011, lungi dall'esaurire – come invece erroneamente assunto dal Ministero – il credito di lavoro vantato in relazione all'assolvimento delle mansioni di coordinatore provinciale di educazione fisica, costituisce più precisamente un acconto sulle spettanze della lavoratrice, che occorre quantificare a norma dell'art. 87, comma 3 CCNL comparto scuola del 2007 mercé l'applicazione del sistema della maggiorazione oraria (sistema che il contratto collettivo, da un lato, non ha rimesso agli accordi integrativi di ridefinire e che questi ultimi, dall'altro, non hanno inteso rimettere in discussione, limitandosi a prevedere, come si è visto, dei criteri per la ripartizione delle risorse reperibili al fine di adempiere alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro con i docenti e i coordinatori provinciali). D'altronde, con riferimento alla quota da assegnare al personale docente o coordinatore per le attività complementari di educazione fisica per l'a.s. 2012/2013, l'Intesa integrativa del 30 gennaio 2013 (cfr. **doc. 11** della produzione di parte ricorrente) parla più esplicitamente di “acconto” e non vi è ragione per non riconoscere analoga natura di acconto alle assegnazioni disposte per i precedenti anni scolastici dalle corrispondenti previsioni dell'Accordo integrativo del 2009 e dell'Intesa del 2011 più sopra ricordati.





In definitiva, per le ragioni fin qui esposte, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente a (continuare a) percepire il compenso per le ore eccedenti stabilito dall'art. 87 CCNL comparto scuola del 29.09.2007 con la maggiorazione ivi prevista per tutto l'a.s. 2010/2011 e per gli anni scolastici successivi, con conseguente condanna del Ministero resistente a corrispondere alla ricorrente la differenza tra quanto dovuto alla stregua della disciplina contrattuale richiamata e quanto già erogato a titolo di acconto a norma degli accordi e delle intese integrative, e precisamente da gennaio 2011 fino alla data di deposito del ricorso (ossia, fino a giugno 2013), il tutto con gli accessori previsti dall'art. 429, comma 3 c.p.c.

Si precisa altresì che l'emolumento di cui all'art. 87, comma 3 CCNL comparto scuola è dovuto alla lavoratrice anche per il periodo destinato alle ferie estive (e quindi, per l'intera durata dell'anno scolastico), dal momento che la ricorrente – come allegato senza contestazione da parte del Ministero e, per di più, documentalmente attestato (cfr. in particolare **docc. 4 e 5** della produzione di parte ricorrente) – ha svolto, da che è coordinatrice provinciale, un orario normale di 36 ore settimanali e, pertanto, il compenso per le ore eccedenti *ex art. 87 CCNL* rientra sicuramente nell'ambito della “*retribuzione normale*” o di fatto che l'art. 13 del CCNL comparto scuola assume espressamente a base di calcolo dell'importo dovuto al lavoratore durante il periodo feriale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza del MIUR nei confronti della ricorrente e si liquidano come in dispositivo.

**P. Q. M.**

Come in epigrafe.

Così deciso in Agrigento, il 29.11.2016

**Il Giudice**

*Bartolo Salone*

